

„tercentesimo, trigesimo primo etc. — Temporibus etc. D. D. Francisci „Dandolo tunc *Ducis Venetorum* etc., Fratris Lucae etc. *Pharensis et Brachiensis Episcopi*; tunc esistente *Potestate Pharae et Brachiae*, etc., Zannotto Lauredano; *Judicibus Pharae* etc., Nobilibus Viris Jaxa Mixae, „Sovina Balci, et Georgio Vidossij“. Compiuto il lavoro, essendo *podestà* Giovanni Loredano, veniva pubblicato nel 1331; diviso in cinque libri, ed i libri, in capitoli. Nel 1430, lo Statuto venne confermato da Venezia; completato e corretto dal provveditore Antonio Manolesso (1454—1457). Nel 1571, quando i turchi assaltarono Lesina, si abbruciò con altri documenti pubblici anche l'esemplare dello Statuto che trovavasi al Comune e con esso anche il libro del catasto. Pompeo Cranco, notajo del Comune, ne aveva una copia, che venne adattata, ritenendosi pienamente corrispondente. Nell'anno 1643, lo Statuto venne stampato a Venezia, nella tipografia di Marco Ginammi coll' „aggiunta di varie leggi, ordini, terminazioni“ ecc. posteriori al 1430, c. d. „*Liber extraordinarius*“. Lo statuto del 1643, così completato, porta il titolo: „*Statuta Communitatis Lesinae*“. Nel 1645, fu aggiunta una *Terminazione*: „Pratica del Foro“, e nel 1646, un'altra: „Ordini et Regola in materia della dispensa dei sali“.

Gli Statuti dei nostri Comuni contengono leggi svariate: di economia nazionale, agricoltura, civili e penali, politiche e marittime. Si ricorreva in via sussidiaria alle leggi veneziane ed al diritto romano. Sono ispirati a principi democratici ed in generale, meno poche eccezioni, si basano sul principio dell'eguaglianza di tutti avanti la legge.

Sarebbe lungo enumerare le singole disposizioni, che possono rilevarsi dagli Statuti, presentemente accessibili a tutti, come si disse nell'esposizione bibliografica, che ritenersi abbastanza esauriente. Nelle leggi criminali, si noti che in generale gran parte delle pene consistevano in multe, che si dividevano fra l'accusatore, il danneggiato ed il Comune. L'omicida popolano punivasi, di regola, colla forca; il nobile colla mannaia, la donna col rogo. Pei ladri, la frusta ed il marchio col ferro arroventato; perdita della mano, dell'occhio ed anche del naso; del labbro o di una orecchia (V. Stat. di Lesina, L. III, c. 38 e 39; Sebenico, L. V. c. 41—46; Traù, L. II. c. 17; Spalato, L. IV. c. 34; Brazza, L. III. c. 37; Curzola, L. I. c. 15; Ragusa, L. VI. c. 5 e 67; Cattaro, C. 105—107). A Lagosta e Meleda, il ladro doveva pagare il quadruplo del valore della cosa rubata.

Gli Statuti di *Lagosta* e *Meleda* sono anche stampati nell' „Archiv für Kunde österr. Geschichts-Quellen“ (Vol. II., fascicoli 1 e 2).

Chi „avesse cospirato contro il buon e tranquillo stato della città“, veniva dovunque punito nel capo e colla confisca dei beni; altri delitti politici venivano puniti con forti multe, privazione di titoli e confisca di beni.